Pubblicato il 03/10/2019

N. 00613 /2019 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vittorio Sampaolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Comune di Treia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

Franco Capponi, David Buschittari, Donato Massei, Luana Moretti, Tommaso Sileoni, Sabrina Virgili, Martina Palombari, Ludovica Medei, Alessia Savi,

rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Andrea Mozzoni, Edi Castellani, Gianluca Gagliardini, non costituiti in giudizio;

U.T.G. - Prefettura di Macerata, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del decreto del Sindaco di Treia 27 maggio 2019 n. 1 di nomina della Giunta comunale nelle persone di Buschittari David, al quale è stata attribuita anche la qualifica di Vice Sindaco con decorrenza immediata, Massei Donato, Moretti Luana, Medei Ludovica;

2. di tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, posti in essere dalla Giunta e dal Vice Sindaco e/o da essi dipendenti, ivi comprese le deliberazioni consiliari assunte nella seduta 14 giugno 2019;

e per la declaratoria di incandidabilità a Sindaco del dott. Franco Capponi e conseguente annullamento di tutti gli atti del procedimento elettorale (dall'ammissione della candidatura al verbale di proclamazione degli eletti e di proclamazione a Sindaco), dei suddetti provvedimenti, delle deliberazioni consiliari assunte nella seduta del 14 giugno 2019, segnatamente della delibera consiliare n. 1/2019, di convalida della proclamazione dell'elezione - tra gli altri - del medesimo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

- della nota del Ministero dell'Interno 21 maggio 2019 prot. n. 0008042, che, in risposta alla richiesta di parere del Prefetto di Macerata 7 maggio 2019 prot. n. 0025968, tra l'altro, qualifica non meramente dichiarativo, ma costitutivo dell'efficacia il provvedimento prefettizio di sospensione dalla carica dell'amministratore locale condannato, con sentenza non definitiva, a sensi dell'art.

11, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- del provvedimento del Prefetto di Macerata 27 maggio 2019 n. 0030178, laddove ritenuto adesivo a tale qualificazione;

- di tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compresa in parte qua, la delibera G.M. di Treia 25 giugno 2019 n. 16, di resistenza al giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treia, di U.T.G. - Prefettura di Macerata, del Ministero dell'Interno e di Franco Capponi, David Buschittari, Donato Massei, Luana Moretti, Tommaso Sileoni, Sabrina Virgili, di Martina Palombari, di Ludovica Medei e di Alessia Savi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- in parte li dichiara inammissibili e in parte li respinge;

- compensa le spese della fase di merito;

- quanto alla fase cautelare, conferma, con la precisazione di cui in motivazione, la liquidazione operata con l’ordinanza n. 142/2019.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui all’art. 130, comma 8, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente decisione e negli atti di causa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.